

ATTO COSTITUTIVO

E

STATUTO

SOGGIORNO PROPOSTA onlus

Bollo riscosso in
modo virtuale

N.8.936 del repertorio generale degli atti tra vivi
n.4.111 della raccolta.=====

Atto costitutivo di Associazione--il 30/9/1985

Repubblica Italiana

L'anno millenovecento ottantacinque, il giorno trenta
del mese di settembre, in Ortona, corso Garibaldi, civi-
co 69 e nel salotto dell'abitazione della signorina
Cespa Diomira.=

Avanti di me dottor Salvo Di Salvo, notaio residente
in Ortona, iscritto nel ruolo del Collegio del distret-
to di Chieti, alla presenza dei signori: Cespa Diomira
nata a Roma il ventotto ottobre millenovecentosei ed
in Ortona residente, proprietaria; e D'Amore Adria nata
il ventisei maggio millenovecentoquarantasei in Colle
lungo ed in Vasto residente, Insegnante; -----

testimoni richiesti, noti ed idonei, come essi mi dichia-
rano, sono personalmente comparsi i Signori:

DI MEO Don Vincenzo nato a Casalini contrada il ventinove
ottobre millenovecentoventisei ed in Ancona residente,
corso Carlo Alberto n.77-; Ispettore dei Salesiani
c.f.:DMI VCN 26R29 B 896 H=;

FRACASSI Don Angelo nato a Limosano il quindici giu-
gno millenovecentoventinove ed in Ancona residente, cor-
so Carlo Alberto n.77; Economo Ispettoriale
c.f.:PRC NGL 29H15 E 599 K==



NOTAIO Di Salvo

REGISTRATO in	100.000
mod.	1
ESATTE L.	19.000
(lire)	cento e novanta

A richiesta del Sig. 1011, 1985



GIOVANNONI Don Luigi nato a Rocca di Cave(Roma)il dieci
maggio 1941 ed in Ortona residente,contrada"Villamagna"

civico 4 ;Salesiano; c.f.:GVN LGU 41EIO H 401 J

c.f.:GVN LGU 41EIO H 401 J

DIAGNACOVO Paola nata l'11 gennaio 1951 in L'Aquila,ed

ivi residente,via S.Croce n.29 -; Insegnante

c.f.GGN PLA 51A51 A 345 A

CRUGNALE Rosina nata a Pollutri il diciassette febbraio
1945 ed in Vasto residente,via G.B.Vico n.17

Insegnante;= c.f.:CRG RTT 45B56 G 799 S

SAVONE Antonio nato il ventiquattro giugno 1947 in Ortona
e quivi residente,via Costantinopoli n.9

impiegato;+----- c.f.:SVN NTN 47H24 G 141 R

VANDELLI Cristina nata il 13 dicembre 1964 a Savignano
sul Panaro ed ivi residente,via F.Cervi n.166;dattilo-
grafa;c.f.:VND CST 64T53 I 473 V

MUCCIOLI Massimo nato il ventisei maggio 1960 a Rimini
ed ivi residente,via Cesare Pavesin.6;agente di commer-
cio;c.f.:MCC MSM 60E26 H 294 C.=

Noti ai qualificati-testi ed a me Notaio che dichiaro
avere certezza della Loro personale identità.=

Detti comparenti-cittadini italiani-mi richiedeono di
ricevere l'atto presente in virtù del quale convengono
e stipulano:=-

A)E'costituita tra i comparenti la libera Associazione

"SOGGIORNO PROPOSTA" con sede in Ortona, contrada "Villamagna", civico 4=

B) l'Associazione ha per oggetto: "attività sociali, umanitarie, assistenziali e culturali-secondo lo spirito

Salesiano" "mediante costituzione, anche, di centri specializzati; ed in particolare: =

1) Soggiorno Proposta; 2) Centri di informazione e prima accoglienza;

3) Centri di cooperazione. =

C) Organi rappresentativi ed amministrativi sono:

1) l'Assemblea dei soci;

2) il Consiglio direttivo. = A comporre il quale, per i primi cinque anni, vengono nominati tutti i componenti firmatari dell'atto costitutivo; che, riuniti in assemblea, seduta stante ed all'unanimità, per acclamazione, eleggono: a Presidente: L'Ispettore, pro tempore, dell'Ispettorato Adriatico Salesiano, con sede in Ancona; ed a Segretario Generale: Giovannoni Don Luigi. =

Costoro-grati e ben consapevoli delle responsabilità- accettano la carica. =

D) L'Associazione è regolata-oltre che dalle disposizioni di legge in materia-dai patti e condizioni dell'atto costitutivo e dello statuto che=composto di ventuno articoli=rimane allegato, distinto con la lettera "A", all'atto presente, onde farne parte integrante e sostanziale


Repertorio n. 53844

Raccolta n. 22290

VERBALE DI ASSEMBLEA PER MODIFICA DI
STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno venticinque (25)
del mese di aprile in Ortona, Contrada Villamagna civico n.4,
nella sede dell'Associazione 'Soggiorno Proposta' alle ore
diciotto.



Innanzi a me Dott. Alfredo PRETAROLI, Notaio in Chieti, i-
scritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Chieti,
Lanciano e Vasto, senza l'assistenza dei testi per avervi il
comparente con il mio consenso rinunziato

è presente il signor:

- GIOVANNONI Luigi nato a Rocca di Cave il giorno 10 maggio
1941 e domiciliato in Ortona, sacerdote, nella sua qualità di
Presidente del Consiglio Direttivo e come tale legale rappre-
sentante dell'Associazione denominata "SOGGIORNO PROPOSTA"
con sede in Ortona, Contrada Villamagna n.4, codice fiscale
91000890698, Partita Iva 00375250693, costituita con atto a
rogito Notar Di Salvo in data 30 settembre 1985 Rep.5936
(reg.to ad Ortona il 1° ottobre 1985 al n.498), iscritta nel
Registro Regionale per le Organizzazioni del Volontariato
giusta Decreto del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo
se in data 18 ottobre 1994 n.1040.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità per-



sonale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il verbale di assemblea straordinaria della predetta Associazione convocata in seconda adunanza in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sugli argomenti di cui all'avviso di convocazione spedito agli associati in data 1° marzo 1999 ed allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Io Notaio avendo aderito alla richiesta, dò atto di quanto segue.

Don Luigi GIOVANNONI assume la presidenza dell'assemblea a norma di statuto e, dopo aver constatato che l'assemblea, convocata in prima adunanza per le ore diciassette di oggi stesso ed in questo stesso luogo, è andata deserta, constata ora l'intervento in assemblea, personalmente o a mezzo di regolari deleghe, di numero diciotto (18) ----- degli attuali venti ² 22 associati il cui nominativo è evidenziato con sottolineatura di colore ³ nero nell'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "B"; constatata altresì la presenza di quattro (4) degli attuali cinque componenti del Consiglio Direttivo e precisamente di sé medesimo, quale Presidente e Moriconi Leonello, Di Cosmo Antonella e D'Alessandro Silvia;

constatata infine la presenza di due (2) -----degli attuali quattro membri del Collegio Sindacale e precisamente

Iannucci Lamberto e Serra Achille;

quanto sopra constatato, il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita a norma di statuto ed idonea pertanto a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione di esso il Presidente, dopo aver illustrato all'Assemblea le ragioni che rendono necessario apportare allo Statuto le modifiche proposte, dà lettura dello Statuto medesimo nella sua nuova formulazione ed invita l'Assemblea a voler deliberare in merito.

L'Assemblea, dopo breve discussione, con voto unanime delibera:

- di abrogare integralmente il vigente Statuto dell'Associazione quale esso risulta dal documento allegato sotto la lettera 'B' all'atto a mio rogito in data 2 dicembre 1995 Rep.45024 (reg.to a Chieti il 6 detti al n.2277);

- di demandare l'ordinamento dell'Associazione alle norme contenute nel nuovo Statuto composto di cinquantotto (58) articoli ed allegato al presente verbale sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale, previa unanime approvazione degli intervenuti;

- di delegare Don Luigi GIOVANNONI, quale legale rappresentante dell'Associazione, ad apportare al presente verbale ed

Stu Luigi Giordano

all'allegato statuto le eventuali modifiche richieste dalle competenti Autorità.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove e minuti trenta

Il presente atto, ai sensi del 1° comma della legge 11 agosto 1991 n.266 (vedi anche circolare del Ministero delle Finanze n.3 del 25 febbraio 1992 e risoluzione del predetto Ministero n.300028 del 29 maggio 1993), è esente dall'imposta di bollo ed in modo assoluto dall'assolvimento dell'imposta di registro trattandosi di atto inerente organizzazione di volontariato avente esclusivi fini di solidarietà ed iscritta nel menzionato Registro della Regione Abruzzo.

Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne già preso esatta conoscenza.

- 1) cassa "22" sostituendo con "20";
- 2) cassa "e minuti trenta"
- 3) cassa "nero" sostituendo con "rosso"



Postille tre

Richiesto ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al comparente che a mia domanda lo dichiara conforme alla sua volontà. Scritto a macchina da persona di mia fiducia occupa pagine quattro di un foglio.

Don Luigi Giovanni

Don Luigi Giovanni



SOGGIORNO PROPOSTA dal 1984 una proposta per i giovani
66026 ORTONA (CH)

CENTRI COMUNITARI:

- "S. PIETRO" Contrada Villamagna, 4 66026 ORTONA Tel. e Fax (085) 9196464
- "MORRECINE" Contrada Morrecine, 9 66026 ORTONA Tel. e Fax (085) 9194001 - 9194225
- "FEUDO" Contrada Feudo, 24 66026 ORTONA Tel. e Fax (085) 9190442

CENTRO PRE-COMUNITARIO:

- "IL PORTO" Contrada Lebba 66054 VASTO Tel. e Fax (0873) 310585

ENTE AUSILIARIO DAL 1986

COD. FISCALE 91000890698

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO

Gent.mi Sig.ri:

DOTT. PETRAROLI

don Arnaldo Scaglioni

don Nicola Cupaiolo

don Angelo Fracassi

don Mario Tonini

don Concezio Rossi

don Michele Novelli

Antonio Savone

Paola Giagnacovo

Rosina Crugnale

Marina D'Angelo

Silvia di Alessandro

Patrizia Pistilli

Ivana Polsoni

Rita Nardi

Lamberto Iannucci

Barbara Gaspari

Eugenio Galassi

Pasqualoni Noè

Amedea Evangelista

Antonella Di Cosmo

Leonello Moriconi

Lamberto Iannucci

Achille Serra

Antonio De Lellis

Carlo Ricci

NOTAIO

(Ispettore Ispettorica Adriatica)

(Economo Ispettorica Adriatica)

(Vice- Presidente)

(Consigliere)

(C.I.P.A. Ortona)

(C.I.P.A. Vasto)

(C.I.P.A. L'Aquila)

(C.I.P.A. Cannara)

(C.I.P.A. Sulmona)

(Consigliere)

(Consigliere)

(collegio sindacale)

(collegio sindacale)

(collegio sindacale)

(commercialista)

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 25 del mese di aprile 19998, alle ore 17,00 in prima convocazione e alle ore 18.00 in seconda convocazione, presso la sede dell'Associazione SOGGIORNO PROPOSTA, contrada Villamagna 4, 66026 ORTONA (CH) è convocata la Assemblea Straordinaria dell'Associazione per la discussione del seguente ordine del giorno:

a) **Modifiche statuto**


b) **varie ed eventuali**

Contando sulla Vs. presenza, colgo l'occasione per salutarVi cordialmente.

Ortona, 1/03/99

Il Presidente

Giovannoni don Luigi



ELENCO ASSOCIATI SOGGIORNO PROPOSTA AL 25/04/1999

N.	NOMINATIVI	DATA NASCITA	LUOGO NASCITA	
1	GIOVANNONI LUIGI	10/05/41	Rocca di cave	
2	FRACASSI ANGELO	15/06/29	Limosano	
3	SAVONE ANTONIO	24/06/47	Ortona	
4	GIAGNACOVO PAOLA	11/01/51	L'Aquila	
5	CRUGNALE ROSINA	17/02/45	Pollutri	
6	SCAGLIONI ARNALDO	19/01/39	Sabbianeta (MN)	Ispettore Pro-tempore Ispettorja Salesiana Adriatica
7	CUPAILOLO NICOLA	19/11/45	S. Buono (CH)	Economo Pro-tempore Ispettorja Salesiana Adriatica
8	IANNUCCI LAMBERTO	15/01/55	Ortona	rappresentante legale per C.I.P.A. ORTONA
9	GASPARI BARBARA	23/09/71	Albano Laziale	rappresentante legale per C.I.P.A. VASTO
10	GALASSI EUGENIO	04/05/49	Macchia D'Isernia	rappresentante legale per C.I.P.A. L'AQUILA
11	PASQUALONI NOE'	24/02/50	Cannara	rappresentante legale per C.I.P.A. CANNARA
12	D'ALESSANDRO SILVIA	18/02/68	Ortona	
13	D'ANGELO MARINA	01/06/68	Ortona	
14	TONINI MARIO	29/05/48	Montescudo	
15	EVANGELISTA AMEDEA	03/01/45	Sulmona	rappresentante legale per C.I.P.A. SULMONA
16	PISTILLI PATRIZIA	16/03/50	Ortona	
17	POLSONI IVANA	29/12/40	Fossacesia (CH)	
18	NARDI RITA	28/11/56	Ortona	
19	ROSSI CONCEZIO	08/11/62	Monterodumi (Is)	
20	NOVELLI MICHELE	05/04/45	Campobasso	

Luigi Giovannoni





STATUTO

TITOLO PRIMO

(Denominazione, sede, durata)

- ART.1 -

(Denominazione)

E' costituita l'Associazione di Volontariato non lucrativa di
utilità sociale denominata "SOGGIORNO PROPOSTA ONLUS".

- ART.2 -

(Sedi: legale e periferiche)

L'Associazione ha sede legale in Ortona, Contrada Villamagna
civico n.4.

Sono sedi periferiche dell'Associazione:

- Soggiorno Proposta - Contrada Morrecine civico n.9 - 66026
Ortona (CH);

- Soggiorno Proposta - Contrada Feudo civico n.24 - 66026 Or-
tona (CH);

- Soggiorno Proposta "Il Porto" - Contrada Lebba - 66054 Va-
sto (CH).

L'Associazione può istituire nuove sedi periferiche su tutto
il territorio nazionale, con preferenza per il Centro-Sud.

- ART.3 -


(Durata)

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

TITOLO SECONDO

(Scopo, finalità, principi ispiratori)

Allegato "C"
al n. 22290 d
raccolta



- ART.4 -

(Scopo)

L'Associazione non ha scopo di lucro; il suo scopo sociale è esclusivamente di carattere umanitario, assistenziale, culturale, educativo secondo lo spirito di Don Bosco e su base volontaristica.

- ART.5 -

(Finalità)

Le finalità dell'Associazione sono quelle di:

a) operare nei settori della prevenzione, della cura, della riabilitazione e del reinserimento sociale dei giovani bisognosi nella sfera psico-sociale, assistenziale umanitaria, culturale e scolastica-professionale, anche mediante collegamenti con strutture esterne qualificate;

b) curare la dimensione educativa, formativa, preventiva e terapeutica delle attività svolte nelle sedi proprie e in quelle delle organizzazioni associate;

c) impegnarsi per il conseguimento di una nuova qualità di vita nel rispetto del diritto delle persone;

d) favorire e partecipare alle iniziative di pace;

e) promuovere la cultura della partecipazione civile, della solidarietà e del volontariato, nonché attività di studio, ricerca, documentazione e pubblicazioni che hanno attinenza con l'emarginazione giovanile;

f) sostenere a scopo terapeutico iniziative lavorative nei

vari settori produttivi; _____

g) stimolare e incoraggiare l'istituzione di altri Centri di Informazione e di Prima Accoglienza (C.I.P.A.), associazioni di volontariato, cooperative sociali; _____

h) organizzare la formazione e l'aggiornamento degli Operatori dell'Associazione, delle Organizzazioni associate, degli Associati e dei destinatari dell'attività; _____

i) concorrere al conseguimento dei compiti del Servizio Sanitario Nazionale in materia di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti e di alcolici mediante comunità terapeutiche e altre forme di accoglienza finalizzate all'esercizio di attività di prevenzione, recupero e reinserimento. _____

- ART.6 -

(Principi ispiratori)

L'Associazione si ispira ai principi: _____

a) della condivisione e dell'assunzione delle varie forme di emarginazione del mondo giovanile; _____

b) della gratuità degli interventi nel pieno rispetto della persona umana senza strumentalizzazioni e discriminazioni di sorta; _____

c) della partecipazione alla vita civile attraverso la prevenzione, la denuncia delle situazioni di ingiustizia sociale e le azioni rivolte a rimuovere le cause; _____

d) della collaborazione con le istituzioni, le organizzazioni

Don Luigi Giovanni

sociali e di volontariato che non contrastino con l'origina-

lità dei suoi scopi e delle sue finalità;

e) del Metodo Preventivo di Don Bosco e della prassi educati-
va salesiana.

TITOLO TERZO

Associati, autonomia delle Organizzazioni associate

- ART.7 -

(Associati)

Sono associati dell'Associazione:

a) i Fondatori;

b) l'Ispettore e l'Economo pro-tempore dell'Ispettorìa Sale-
siana Adriatica;

c) gli Enti la cui istanza scritta di iscrizione al libro de-
gli associati sia stata accolta dal Consiglio Direttivo del-
l'Associazione;

d) le persone fisiche la cui istanza scritta d'iscrizione al
libro degli associati sia stata accolta dal Consiglio Diret-
tivo dell'Associazione.

- ART.8 -

(Autonomia e gratuità delle cariche)

Gli associati di cui alla precedente lettera c), svolgono
tutte le loro attività in piena autonomia amministrativa e
organizzativa assumendo in proprio le responsabilità connes-
se.

L'esercizio delle cariche sociali è a titolo gratuito. Posso-



no essere previsti rimborsi forfettari relativi alle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni previste.

TITOLO QUARTO

(Ammissione, recesso, esclusione)

- ART.9 -

(Ammissione dell'associato)

I soggetti di cui alle lettere c) e d) del precedente art.7 possono ottenere la qualifica di associato mediante istanza scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione che decide a proprio insindacabile giudizio e provvede a darne comunicazione agli interessati dopo l'iscrizione al libro degli associati.

- ART.10 -


(Recesso ed esclusione dell'associato)

La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto dal momento della comunicazione della avvenuta accettazione.

Può inoltre recedere nei casi previsti dall'eventuale contratto sociale o quando sussiste una giusta causa.

L'esclusione di un associato può essere deliberata dal Consi-



glio Direttivo per gravi motivi; l'associato può ricorrere ai
Proviviri entro otto giorni.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o
che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione,
non possono avanzare a suo carico alcuna pretesa finanziaria
o reclamare i contributi versati, nè hanno diritto alcuno sul
patrimonio dell'Associazione.

TITOLO QUINTO

(Organi dell'Associazione)

SEZIONE I

Dell'Assemblea

- ART.11 -

(Assemblea)

L'Assemblea degli associati è l'organo supremo dell'Associa-
zione. Esprime gli indirizzi generali dell'Associazione; de-
finisce le scelte programmatiche e i piani annuali; esercita
i poteri di nomina, di verifica, di programmazione, di revo-
ca, tutti finalizzati all'attuazione degli scopi e delle fi-
nalità dell'Associazione secondo i principi ispiratori fissa-
ti dallo Statuto.

- ART.12 -

(Convocazione dell'Assemblea ordinaria degli associati)

L'Assemblea ordinaria dell'Associazione deve essere convocata
dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del
bilancio. In questo caso la convocazione deve essere effe-

tuata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale che coincide con l'anno solare.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.

- ART.13 -

(Convocazione dell'Assemblea straordinaria degli associati)

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

- ART.14 -

(Formalità per la convocazione)

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie iscritte in ordine progressivo all'ordine del giorno.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti gli associati aventi diritto al voto, gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale. In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

- ART.15 -

(Convocazione dell'Assemblea su richiesta della minoranza)

Gli Amministratori devono convocare l'Assemblea senza ritardo

Don Luigi Gioianni

quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo degli associati e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Se gli Amministratori, o in loro vece i Sindaci, non provvedono, la convocazione dell'Assemblea è ordinata dal Presidente del Tribunale il quale designa anche la persona che deve presiederla.

- ART.16 -

(Costituzione dell'Assemblea)

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. Ciascun associato non può essere portatore di più di una delega.

- ART.17 -

(Deliberazioni dell'Assemblea degli associati)

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devolu-



zione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

- ART.18 -

(Azioni di responsabilità contro gli amministratori)

Le azioni di responsabilità contro gli Amministratori dell'Associazione per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'Assemblea e sono esercitate dai nuovi Amministratori o dai Liquidatori.

- ART.19 -

(Annullamento e sospensione delle deliberazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti gli associati ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo e allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'Associazione, di qualunque associato o del Magistrato.

L'annullamento delle deliberazioni non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi in buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni medesime.

- ART.20 -

(Assemblea ordinaria: compiti)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina il Presidente, il Vice Presidente e tre Consiglie-



ri; i cinque nominativi compongono il Consiglio Direttivo e sono definiti "Amministratori";

3) nomina i Sindaci (due titolari e un supplente) e il Presidente del Collegio Sindacale;

4) determina il rimborso forfettario delle spese sostenute dagli Amministratori e dai Sindaci;

5) delibera sugli altri oggetti attinenti la gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dagli Amministratori nonché sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

6) stabilisce l'ammontare della quota che l'associato deve versare annualmente.

- ART.21 -

(Assemblea straordinaria: compiti)

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto.

Delibera altresì sulla nomina e sui poteri del liquidatore.

ART.22 -

(Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vice-presidente, nominato a norma del successivo art.51, o dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito dal Segretario dell'Assemblea designato dagli intervenuti.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verba-

le dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

- ART.23 -

(Verbali delle deliberazioni dell'Assemblea)

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni.

- ART.24 -

(Invalidità dei verbali dell'Assemblea)

Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità della legge, dell'atto costitutivo e dello Statuto, vincolano tutti gli associati, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge, dell'atto costitutivo o dello Statuto possono essere impugnate dagli Amministratori, dai Sindaci e dagli associati assenti o dissenzienti entro tre mesi dalla data delle deliberazioni.

L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti gli associati ed obbliga gli Amministratori a prendere conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione impugnata.

L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in con-

formità della legge, dell'atto costitutivo o dello Statuto.

- ART.25 -

(Procedimento d'impugnazione)

L'impugnazione è proposta davanti al Tribunale del luogo ove ha sede l'Associazione.

- ART.26 -

(Deliberazioni nulle per impossibilità

o illiceità dell'oggetto)

Alle deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto si applicano le disposizioni degli artt.1421, 1422 e 1423 del Codice Civile.

SEZIONE II

(Del Consiglio Direttivo)

- ART.27 -

(Consiglio Direttivo)

L'Amministrazione dell'Associazione è affidata al Consiglio Direttivo i cui componenti sono chiamati Amministratori e possono essere anche non associati.

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal Vice-Presidente e da tre Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati. Dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Alla sostituzione di uno o più componenti cessati dal loro incarico per dimissioni o altre cause provvede la successiva



Don Luigi Giovanni

Assemblea ordinaria degli associati.

Essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti quello del Presidente vale doppio.

- ART.28 -

(Nomina e revoca dei componenti il

Consiglio Direttivo o amministratori)

La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea che li può revocare in qualsiasi tempo per gravi motivi.

- ART.29 -

(Consiglio Direttivo: compiti)

Il Consiglio Direttivo:

a) coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;

b) procede all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) verifica l'andamento della gestione finanziaria e autorizza gli ordini di spesa entro i limiti che riterrà opportuno fissare;

d) cura l'andamento funzionale dell'Associazione della quale rappresenta l'organo esecutivo;

e) provvede agli adempimenti relativi al rinnovo delle cariche dell'Associazione;

f) predispone, per l'approvazione dell'Assemblea, il regolamento interno che disciplina il funzionamento dell'Associa-



zione per il conseguimento degli obiettivi di cui al Titolo

Secondo;

g) provvede all'assunzione di lavoratori dipendenti ed al conferimento di incarichi professionali;

h) compie, inoltre, tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale salvo le limitazioni che risultano dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto.

- ART.30 -

(Cessazione degli Amministratori)

L'Amministratore che rinuncia al mandato deve darne comunicazione scritta entro quindici (15) giorni al Consiglio Direttivo ed al Presidente del Collegio Sindacale.

La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio Direttivo o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è costituita in seguito all'accettazione dei nuovi Amministratori.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

- ART.31 -

(Sostituzione degli Amministratori)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli Amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare il Presidente o tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

- ART.32 -

(Validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica, quando l'atto costitutivo non richiede un maggior numero di presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice, salvo disposizioni dell'atto costitutivo.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

- ART.33 -

(Divieto di concorrenza)

Gli Amministratori non possono assumere la stessa qualifica in organismi similari né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, salvo preventiva autorizzazione, concessa dall'Assemblea.

Per l'inosservanza di tale divieto l'Amministratore può esse-

re revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

- ART.34 -

(Conflitti di interessi)

L'Amministratore che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli dell'Associazione, deve darne notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

In caso di inosservanza l'Amministratore risponde delle perdite che siano derivate all'Associazione nel compimento dell'operazione.

- ART.35 -


(Responsabilità verso l'Associazione)

Gli Amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto con la diligenza del mandato e sono solidalmente responsabili verso l'Associazione dei danni derivati dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie di uno o più Amministratori.

In ogni caso gli Amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedire il compimento o eliminare o attenuare le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli Ammini-

Don Luigi Giovenetti



stratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

- ART.36 -

(Azione associativa di responsabilità)

L'azione di responsabilità contro gli Amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'Assemblea. La deliberazione concernente la responsabilità degli Amministratori può essere presa in occasione di discussione del bilancio anche se non è indicata all'ordine del giorno e con la maggioranza qualificata dei due terzi.

La dichiarazione di responsabilità comporta la revoca del mandato affidato agli Amministratori contro cui è proposta.

In questo caso l'Assemblea provvede alla loro sostituzione.

L'Associazione può rinunciare all'azione di responsabilità e può transigere, purchè la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'Assemblea e purchè non vi sia il voto contrario di una minoranza che rappresenti almeno un terzo degli associati.

- ART.37 -

(Responsabilità verso i creditori dell'associazione)

Gli Amministratori rispondono verso i creditori dell'Associazione per gli obblighi inerenti alla conservazione dell'inte-



grità del patrimonio associativo.

L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio dell'Associazione risulta insufficiente al soddisfacimento di loro crediti.

La rinuncia dell'azione da parte dell'Associazione non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori.

- ART.38 -

(Azione individuale dell'associato e del terzo)

Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo associato o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli Amministratori.

SEZIONE III

Del Collegio Sindacale

- ART.39 -

(Composizione del Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale si compone di tre componenti effettivi, associati o non associati. Deve essere inoltre nominato un Sindaco supplente.

- ART.40 -

(Presidenza e componenti del Collegio Sindacale)

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea come pure i Sindaci titolari e quello supplente.

- ART.41 -

(Cause di ineleggibilità e di decadenza)

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero il coniuge, i parenti e gli affini degli Amministratori entro il terzo grado.

- ART.42 -

(Nomina e cessazione dall'ufficio)

I Sindaci sono nominati dall'Assemblea e restano in carica per cinque anni e non possono essere revocati se non per giusta causa.

- ART.43 -

(Sostituzione)

In caso di morte o di decadenza di un Sindaco, subentra il Sindaco supplente. Il nuovo Sindaco resta in carica fino alla nuova Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina del Sindaco supplente necessario per l'integrazione del Collegio.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima Assemblea dal Sindaco più anziano.

Se con il Sindaco supplente non si completa il Collegio Sindacale deve essere convocata l'Assemblea perchè provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

- ART.44 -

(Doveri del Collegio Sindacale)

Don Luigi Quaresima

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo, dello Statuto e del regolamento interno dell'Associazione ed accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio Sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione.

I Sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Di tutti gli accertamenti eseguiti, individuali o collegiali, deve farsi constare sul libro dei verbali del Collegio Sindacale.

- ART. 45 -

(Riunioni e deliberazioni del Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il Sindaco, che senza giustificato motivo non partecipa durante un esercizio a due riunioni sindacali decade dal suo ufficio. La giustificazione del motivo deve essere menzionata e risultare, possibilmente documentata, nel verbale delle riunioni.



Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi processo verbale che viene trascritto nel libro dei verbali del Collegio e sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far scrivere sul verbale i motivi del suo dissenso.

- ART.46 -

(Intervento alle adunanze del Consiglio Direttivo

e dell'Assemblea)

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee o a due riunioni del Consiglio Direttivo decadono dall'ufficio.

- ART.47 -

(Responsabilità)

I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

Essi sono solidalmente responsabili con gli Amministratori per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

- ART.48 -



(Denuncia al Collegio Sindacale)

Ogni associato può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'Assemblea.

Se la denuncia è fatta dalla metà o più degli associati il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denuncia appare fondata e vi è un'urgente necessità di provvedere.

- ART.49 -

(Denuncia al Tribunale)

Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento degli Amministratori e dei Sindaci, gli associati che rappresentano la maggioranza possono denunciare i fatti al Tribunale con le procedure di cui all'art.2409 del Codice Civile.

SEZIONE QUARTA

Del Collegio dei Probiviri

- ART.50 -

(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea. Esamina le controversie tra Soci e tra questi e l'Assemblea. Il Collegio giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure.

Il suo giudicato è inappellabile.

SEZIONE QUINTA

Del Presidente

- ART.51 -

(Il Presidente)

Il Presidente dell'Associazione:

a) è eletto dall'Assemblea degli associati a maggioranza dei voti e dura in carica cinque anni. Al termine del mandato può essere riconfermato;

b) cessa dalla carica qualora non ottemperi a quanto disposto nel precedente art.15;

c) rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;

d) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e garantisce l'esecuzione delle delibere;

e) in caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

f) in caso di assenza, di impedimento e di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente;

g) per l'esercizio delle funzioni amministrative e contabili può delegare persone competenti il Consiglio Direttivo o persone di sua fiducia.

TITOLO SESTO

Libri Associativi

- ART.52 -

(libri associativi obbligatori)

L'Associazione deve tenere:

- 1) il libro degli associati con tutti i dati necessari ad accertare l'esatta identità dell'associato;
- 2) il libro delle quote d'iscrizione annuali degli associati;
- 3) il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 4) il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 5) il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;
- 6) i libri contabili necessari ad una corretta amministrazione e previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e civile.

Tutti i libri prima di essere messi in uso devono essere sottoposti alla vidimazione secondo le norme di legge e con le procedure in esse previste.

Tutte le scritture devono essere conservate almeno per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione in esso effettuate.

- ART.53 -

(Diritto d'ispezione dei libri associativi)

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri indicati al precedente articolo ed ottenere estratti a proprie spese.

- ART.54 -

Per Luigi Giovanni



(Redazione del bilancio)

Gli Amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

La nota integrativa deve contenere i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Il bilancio deve essere redatto in materia che risultino:

- a) contributi degli associati;
 - b) contributi da privati;
 - c) contributi dallo Stato o da Enti e Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
 - d) contributi da Organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) liberalità;
 - g) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - i) altre entrate comunque riconducibili all'art.5 della legge
- Quadro sul Volontariato n.266/91.

- ART.55 -

(Relazione sulla gestione)

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli Amministratori sulla situazione dell'Associazione e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato.

Il bilancio e la relazione devono essere trasmessi al Collegio Sindacale almeno trenta (30) giorni prima di quello fissato per la discussione in Assemblea.

Il bilancio deve essere anche corredato da una relazione del Collegio Sindacale il quale riferirà sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità nonché sul suo funzionamento e sulle adunanze che sono state effettuate nel corso dell'esercizio.

TITOLO SETTIMO

RISORSE ECONOMICHE

- ART.56 -

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli associati;
- b) contributi da privati;
- c) contributi dallo Stato o da Enti e Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d) contributi da Organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) liberalità;

g) rimborsi derivanti da convenzioni;

h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

i) altre entrate comunque riconducibili all'art.5 della Legge Quadro sul Volontariato n.266/91.

TITOLO OTTAVO

(SCIoglimento)

- ART.57 -

(Scioglimento)

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria degli Associati procederà alla nomina di due o più liquidatori che destineranno l'eventuale patrimonio residuo alla competente Istituzione Salesiana perchè lo utilizzi in attività di volontariato affini a quella dell'Associazione.

- ART.58 -

(Norma di rinvio)

Per quanto non previsto nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, saranno applicate le disposizioni di legge in materia.

Don Luigi Giovannini



LA PRESENTE È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PIÙ FOGLI MUNITI DELLE PRESCRITTE FIRME, E S. P. 3-
SCIA PER USO DI LEGGE.
CHIUSO 18 MAG. 1999

